

Numero scheda 01.520.22

DENUNCIA TASSA RIFIUTI (TARI)

Denuncia di iscrizione, subentro, trasferimento, variazione o cessazione ai fini del pagamento della TA.RI. - Tassa Rifiuti

Area AREA RISORSE
Responsabile ERCOLINI MOSE'
Servizio Servizio Entrate

Modalità di richiesta

DI PERSONA
WEB
LETTERA
FAX

Atto conclusivo

FORMA: Rilascio ricevuta di avvenuta presentazione della denuncia
TERMINE DI VALIDITÀ: Illimitata (fino al verificarsi di ulteriori variazioni)
ADOTTATO DA: Operatore di Sportello

Termine chiusura

La denuncia corretta e completa è registrata informaticamente dal Servizio Entrate appena possibile, tenuto conto del volume degli atti e della pianificazione dell'attività, iscrivendo il contribuente al pagamento della TA.RI. per la prima scadenza utile. A partire dal 1° gennaio 2023 l'ufficio trasmette una comunicazione di avvenuta registrazione con gli estremi di riferimento.

L'invio dei documenti per il pagamento avviene attraverso due emissioni principali:

- annuale generale con scadenze: 30 aprile e 31 luglio. Il pagamento in unica soluzione va effettuato entro il 16 giugno, utilizzando entrambi i modelli F24.
- annuale suppletiva per i nuovi residenti in corso d'anno con scadenze: 30 novembre e 31 gennaio

Le scadenze indicate possono subire modifiche in relazione a disposizioni straordinarie.

Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di

inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

Requisiti

La denuncia deve essere presentata da chi possiede, a qualunque titolo, locali o aree soggette al pagamento della T.A.R.I.:

- Affittuario o altra persona responsabile dell'utilizzo dell'immobile
- Proprietario dell'immobile
- Erede del proprietario deceduto
- Titolare o legale rappresentante dell'impresa che detiene l'immobile

La denuncia va presentata in caso di:

- 1) inizio occupazione di locali o aree
- 2) cessazione occupazione di locali o aree
- 3) variazione nelle dimensioni, nell'accatastamento o nell'utilizzo di locali o aree
- 4) spostamento di indirizzo all'interno del Comune da un utenza che si chiude a una nuova che si apre
- 5) subentro al titolare della TARI per decesso (in caso di erede), separazione o cambio di ragione sociale (es. S.r.l. che diventa S.a.S.)
- 6) cambiamento nella composizione del nucleo familiare (adempimento richiesto solo ai non residenti)

Termini: entro 90 giorni dall'evento (inizio o fine occupazione; variazione di indirizzo), ma è considerata comunque non soggetta ad applicazione di sanzioni TARI la dichiarazione presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo all'evento.

Modulistica: occorre selezionare il modello di dichiarazione più appropriato (dichiarazione utenza domestica; dichiarazione utenza non domestica senza produzione di rifiuti speciali oppure con produzione di rifiuti speciali)

Documentazione

Compilare la modulistica on line presente di seguito.

Normative

- L. 147/2013
- Capo III Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Contribuzione dell'ente

Nessuna

Costo per l'utente

Il tributo da pagare è calcolato a giornata e il pagamento avviene tramite acconti e conguagli (di solito in occasione della richiesta di acconto per l'anno successivo). I documenti per il pagamento sono inviati direttamente dal Comune presso i recapiti

forniti dall'interessato attraverso la denuncia.

Dove rivolgersi

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino

La dichiarazione si presenta on line mediante la piattaforma Elixforms. Per la compilazione è richiesto il possesso dello SPID o CIE.

Chi ne è provvisto o comunque intenda richiedere assistenza deve rivolgersi allo Sportello polifunzionale Semplice.

Note

Con il deposito della denuncia il contribuente adempie ad un obbligo. Se non si riscontrano problemi o incompletezze il Servizio Entrate valorizza la denuncia comsì come è stata presentata, correggendo dati che appaiano imprecisi (es. superficie calpestabile) o errati.

La formale contestazione di omissione di denuncia o di infedele denuncia ha luogo entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui l'adempimento doveva essere realizzato.

In caso di mancato rispetto del termine di presentazione della denuncia è prevista una sanzione per ogni anno in cui non è avvenuto il pagamento della TARES a causa della mancata presentazione della denuncia.

Il Regolamento comunale prevede diversi casi di agevolazioni. Si rinvia alla lettura dello stesso o dei materiali informativi per l'identificazione delle stesse.